



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci - Ripamonti"

via Belvedere, 18 – 22100 Como – tel. 031 520745

sito web: [https:// www.davinciripamonti.edu.it](https://www.davinciripamonti.edu.it)



Como, 2 settembre 2025

Circolare n. 3

Al personale

Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Incompatibilità di impieghi per pubblici dipendenti

La complessa disciplina che riguarda le incompatibilità nel pubblico impiego, in particolare per il comparto scolastico, fa riferimento all'art. 508 del d.lgs.n.297/1994 e all'art.53 del d.lgs.n.165/2001, Si ricorda che, in base alla normativa sulle incompatibilità del pubblico, in particolare l'art. 508 Dlgs n. 297/1994 e l'art. 53 Dlgs n. 165/2001, il personale della scuola è deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico sia per l'esercizio della libera professione sia per l'esercizio di attività retribuite e non, temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di amministrazioni pubbliche,

Si invita pertanto il personale interessato, docente e non docente, a richiedere al più presto la prevista autorizzazione al dirigente scolastico, compilando i MODULI allegati alla presente circolare.

Qui di seguito, si riportano le situazioni che interessano il personale con rapporto a tempo pieno o di part time a orario maggiore del 50%.

1. Risultano assolutamente precluse:

- le attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, ossia rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;
- le attività d'impresa commerciale e professionale.

Al personale docente è fatto divieto di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto; il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il dirigente scolastico, al quale deve comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare responsabilità disciplinari, nonché ulteriori conseguenze nel caso previsto dal comma 5 dell'art.508 del D. Lgs. 297/94 (nullità degli scrutini o prove di esame).

2. Sono compatibili e possono essere svolte senza autorizzazione:

1. le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
2. le attività (senza compenso), che siano espressive di diritti della personalità, di associazione di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (ad esempio, collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili);
3. l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

4. la partecipazione a convegni e seminari, se effettuate a titolo gratuito ovvero nel caso in cui venga percepito unicamente il rimborso spese;
5. gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
6. gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo. Non rientrano in tali ipotesi le attività svolte durante periodi di aspettativa per motivi personali, per i quali permane il regime ordinario delle incompatibilità (non è possibile svolgere altra attività lavorativa retribuita);
7. gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di esse distaccati o in aspettativa non retribuita;
8. le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, se effettuate a titolo gratuito ovvero nel caso in cui venga percepito unicamente il rimborso spese;
9. le partecipazioni a società a titolo di semplice socio.

3. Sono astrattamente compatibili, ma devono essere svolte previa autorizzazione del dirigente scolastico, tutte le attività lavorative che

- sono caratterizzate da **temporaneità e occasionalità** dell'incarico;
- non siano in conflitto con gli interessi e con il principio del buon andamento dell'amministrazione;
- non pregiudichino il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente;
- siano svolte al di fuori dell'orario di servizio.

N.B. Quanto alle attività di insegnamento in scuole non statali, occorre far notare che il rapporto di lavoro intercorrente tra un docente ed un'organizzazione scolastica (privata o paritaria) assume-quasi sempre carattere di subordinazione e professionalità tali da condurre ad escludere il concetto del libero insegnamento. Peraltro sugli "indici di riconoscimento" della natura "subordinata" di un rapporto lavorativo, specie quando attenga allo svolgimento di prestazioni di insegnamento sono da ricercarsi nell'insieme d

elle regole date al rapporto (orario, vincoli, rapporti con le famiglie, modalità di pagamento ecc.) non certo nella qualificazione nominativa conferita allo stesso rapporto di lavoro. (Si vedano Sentenze Corte di Cassazione n.379/1999 e n.5508/2004.

A titolo di esempio, la vasta giurisprudenza in materia ha ritenuto incompatibili le seguenti attività:

- insegnante o istruttore presso scuole guida;
- gestione di farmacia;
- agente assicurativo a gestione libera;
- agente mandatario SIAE;
- titolarità o gestione di laboratorio di analisi cliniche;
- attività artigianale esercitata in maniera continuativa, professionale e lucrativa per la produzione di beni o la prestazione di servizi;
- odontotecnico;
- cariche presso banche aventi finalità di lucro;
- attività di lettore presso Università;
- titolarità di una agenzia viaggi

La Corte costituzionale, con sentenza n.407 del 2005, ha avuto occasione di precisare che le disposizioni riguardanti le incompatibilità nel pubblico impiego si applichino anche al

personale a tempo determinato, anche se impiegato su spezzoni d'orario teoricamente paragonabili ad un tempo parziale.

Al personale in part time al 50% è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro, pur con il rispetto di due limiti specifici:

- le ulteriori attività lavorative non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio;
- è consentito instaurare anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.

In un'ottica di attenuazione del dovere di esclusività, si ricorda che il comma 6 dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001 esclude dal vincolo della richiesta di autorizzazione il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa al 50%.

In merito alla libera professione (ad esempio, le attività di ingegnere, medico, avvocato, agronomo), l'art. 508 del D. Lgs. 297/94 (espressamente richiamato dall'art.53, comma 1, del D.Lgs.165/2001) prevede al comma 15 che al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Quindi, la libera professione può essere svolta dai docenti purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- non sia di pregiudizio alla funzione docente;
- sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio;
- sia esplicitata previa autorizzazione del dirigente scolastico.

Infine, per quanto riguarda le "collaborazioni plurime", gli artt.35 e 57 del CCNL 29/11/2007 consentono al personale docente e ATA di prestare la propria collaborazione ad altre scuole. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza per i docenti, dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza - sentito il DSGA- per il personale ATA. La condizione è che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

Il Dirigente scolastico

Gaetana Filosa

" firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993"

All'indirizzo

<https://davinciripamonti.edu.it/servizio/modulistica-personale-ata/>

è possibile scaricare il modulo per la richiesta di autorizzazione alla libera professione.